

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 2 maggio 2023

Il giorno 2 maggio 2023 presso la sede di Ance La Spezia,

fra

ANCE LA SPEZIA rappresentata dal Presidente e legale Rappresentante **Alberto Bacigalupi** assistito dal **direttore Paolo Faconti e da Massimo Gardelli del servizio sindacale;**

e

Feneal UIL della Spezia rappresentata dal Responsabile Territoriale **Badi Riccardo;**

per la Filca CISL Liguria Area Sindacale Territoriale di La Spezia **Grazia Davide;**

Fillea CGIL della Spezia rappresentata dal Segretario Generale **Carassale Gianni;**

Di seguito tutte denominate "**parti sociali**":

Premesso

Il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale è stata l'occasione per le parti sociali per svolgere alcune considerazioni sul futuro del settore nel contesto socio-economico della Provincia della Spezia.

Le Parti si sono soffermate anche sulla dotazione infrastrutturale del comprensorio spezzino che oggi, più che in passato, assume una valenza strategica: le carenze infrastrutturali provinciali e dunque l'organizzazione complessiva dei sistemi locali di trasporto devono essere affrontati valutandoli come cardine e leva del futuro sviluppo territoriale locale.

Le Parti hanno condiviso che solo così è possibile creare le condizioni per una duratura ripresa economica presupposto fondamentale per il miglioramento sociale e culturale dell'intero comprensorio.

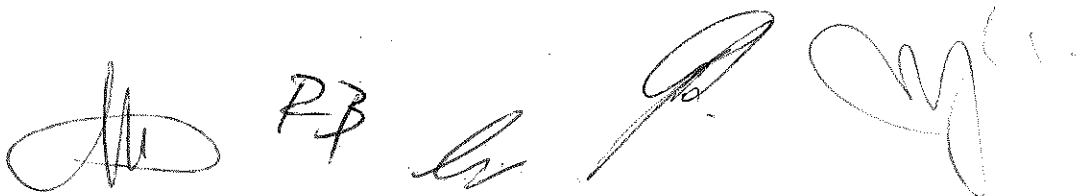
In particolare, le Organizzazioni Sindacali ed Ance La Spezia hanno condiviso la necessità di uscire dai vecchi schemi che identificano la città capoluogo e il "resto della provincia", bensì considerare l'intero territorio quale una "**città diffusa**".

In futuro sempre più la pianificazione dello sviluppo urbanistico dovrà essere esaminata coinvolgendo inevitabilmente, in un concetto di continuità, tutti i comuni della provincia.

In questo concetto di "**città diffusa**" il settore edile nel suo complesso assume una rilevanza anch'esso strategico, in quanto solamente tramite una pianificazione condivisa si potranno realizzare i processi di trasformazione urbana che interesseranno nel prossimo decennio sia la città capoluogo che i comuni limitrofi.

Nei prossimi anni nel territorio spezzino verranno realizzate, contemporaneamente, importanti opere pubbliche (variante Aurelia lotti 3 stralci a, b e c, Nuovo Ospedale della città capoluogo) oltre ad interventi di ampliamento del porto mercantile e civile della Spezia e interventi sulla Base Militare della Spezia.

Si stima in difetto che l'importo delle opere sopracitate possa superare il miliardo di euro, lavori che dovranno essere realizzati in un arco temporale limitato.



Ai quali si sommeranno interventi privati quali:

- il riutilizzo dell'area sulla quale insiste la dismessa Centrale Enel "E. Montale" in Comune della Spezia;
- il riutilizzo dell'area della Ex Raffineria Ip in Comune della Spezia;
- la valorizzazione dell'area della Ex Ceramica Vaccari in Comune di Santo Stefano di Magra;
- la valorizzazione dell'area di Marinella Ex Monte dei Paschi – in Comune di Sarzana.

Attualmente, a seguito della ripresa dell'attività, in particolare nel comparto del privato, grazie anche ai vari bonus che hanno coinvolto il patrimonio edilizio esistente, molte aziende avrebbero la necessità di incrementare il numero dei loro dipendenti.

Il perdurare del cosiddetto "mismatch" tra i requisiti professionali richiesti dalle aziende e le competenze/qualifiche offerte dalle persone in cerca di lavoro, fenomeno che interessa tutti i settori del territorio, ma potrebbe avere effetti molto preoccupanti per il comparto edile spezzino.

Le imprese non sono organizzate per affrontare questo volume di lavoro, in quanto sono state costrette a ridimensionare sensibilmente le loro capacità produttive a causa di una crisi che ha sconvolto il settore per ben oltre un decennio.

La carenza di offerte di personale in ambito provinciale, nel settore edile, come per altro in tutti gli altri settori produttivi, pone in pericolo la stessa attività delle imprese.

Carenza che sarà ulteriormente aggravata anche a seguito della elevata età media degli addetti, che porterà, nell'arco di pochissimi anni, all'uscita per pensionamento di circa il 30% degli operai edili attualmente occupati.

Stante l'attuale scenario, quindi, non ci saranno le condizioni per dare risposta all'attuale domanda di occupati, ma addirittura ci saranno notevoli difficoltà a mantenere gli odierni livelli di addetti a seguito di tali pensionamenti.

A ciò si somma un sostanziale allontanamento dei cittadini italiani dal settore edile a favore di quelli stranieri (fonte: dati occupazionali Cassa Edile Spezzina): infatti quest'ultimi rappresentano ormai la metà della forza lavoro.

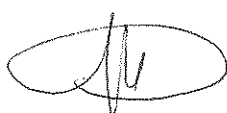
Tale scarto tra domanda e offerta di lavoro, relativamente alle figure tecniche specializzate, non è una particolarità provinciale ma risulta una criticità determinante sia a livello nazionale che regionale.

In parallelo all'aumento della difficoltà di reperimento di forza lavoro si osserva un incremento del tasso degli "inattivi" soprattutto nella fascia 18-29 anni, che dovrebbe rappresentare la classe di ingresso nel mercato del lavoro dopo gli studi.

In questo scenario, l'orientamento e la formazione professionale rappresentano i principali strumenti per "recuperare" i giovani e orientare le persone in cerca di lavoro a scelte coerenti rispetto alle esigenze del mercato del lavoro locale nonché per indirizzare le competenze delle risorse inoccupate/disoccupate all'offerta del tessuto produttivo regionale.

Si assiste, tuttavia, ad una minore propensione da parte delle persone inoccupate/disoccupate ad un "investimento personale" attraverso la frequenza di percorsi formativi ancorché finanziati dal FSE - e quindi messi a disposizione a titolo gratuito - spesso promossi su istanza di aziende di settori produttivi in consolidamento e sviluppo, disponibili al successivo inserimento lavorativo.

Minor propensione che investe anche la Scuola Edile Spezzina, la quale da alcuni anni ha evidenziato la difficoltà a organizzare corsi di formazione e di riqualificazione a causa delle motivazioni sopra riportate ma anche della scarsa appetibilità del lavoro in edilizia.



Le Parti condividono che se non si invertirà questa quasi totale disaffezione ai corsi organizzati dalla Scuola Edile le ingenti risorse poste a disposizione dal FSE saranno inutilizzate dal comparto edile spezzino.

Le Parti sia livello nazionale che territoriale considerano la formazione una leva cardine per la crescita professionale dei lavoratori e per lo sviluppo e la competitività delle imprese edili.

In tale contesto si collocano le Scuole Edili, unica esperienza di enti di formazione a gestione paritetica fra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

A livello provinciale ANCE LA SPEZIA, Fe.N.E.AL. – U.I.L., F.I.L.C.A. – C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. nel confermare l'attualità della Scuola Edile Spezzina, alla luce del mutato quadro sociale e di mercato del lavoro sopra descritto, ritengono non più procrastinabile l'attivazione di iniziative atte sia a valorizzare la figura professionale degli addetti del settore sia renderlo più attrattivo per le giovani generazioni.

Da un'attenta analisi dei fenomeni sociali e dei flussi formativi emerge che proprio nei genitori si annida, più che nei ragazzi, la scelta di escludere percorsi di formazione sia secondaria che professionalizzante che abbiano come sbocco occupazionale le attività manuali; il settore edile più di altri è considerato un'opportunità molto residuale.

Ciò deve par riflettere in quanto proprio i genitori sono i primi orientatori al lavoro più che i docenti dei percorsi scolastici obbligatori.

In considerazione che non vi è solamente una scarsa propensione all'occupazione delle nuove generazioni ma questa esiste anche per le persone che non sono più giovani, occorre attivare iniziative rivolte anche ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, lavoratori fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55) e persone disoccupate senza sostegni al reddito.

Il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori può essere un valido mezzo, in quanto è un insieme di strumenti e misure volte a promuovere l'occupazione in Italia. Si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicata alle politiche del lavoro. Rientra nel più ampio progetto di riforme nel comparto lavoro che oltre a GOL prevede il Piano Nazionale per le nuove competenze, il potenziamento dei centri per l'impiego e il rafforzamento del sistema duale.

L'orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR (dal 2021 al 2025).

Gli obiettivi di GOL sono migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori e grazie a un orientamento di base più mirato, attraverso un'attenta valutazione dell'occupabilità (assessment), la persona è indirizzata al percorso più adeguato sulla base dei fabbisogni rilevati, allo scopo di trasmettere conoscenze specialistiche tecniche e professionali.

Visti

Il CCPL 20 giugno 2019;

Il CCNL 3 marzo 2022;

**Tutto ciò premesso, considerato e visto le Parti
concordato e stipulano quanto segue:**

Articolo 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale per presente accordo

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo collettivo provinciale integra e modifica il CCPL 20 giugno 2019 citato nelle premesse.

Articolo 3

Orientamento e Formazione

Ritengono di doversi impegnare a creare le condizioni e fornire il proprio contributo ad arricchire il tessuto economico, sociale e culturale provinciale nel presupposto che solamente in un contesto sociale positivo si possano creare le condizioni per lo sviluppo economico di un territorio e la realizzazione di nuova e corretta occupazione.

Ritengono, dunque, strategico studiare misure che, da un lato, incentivino le persone ad investire in percorsi formativi prioritariamente in ambito tecnico-operativo e, dall'altro, amplino i possibili beneficiari di interventi formativi volti alla preparazione di professionalità per le quali il territorio provinciale esprime un significativo fabbisogno.

Concordano sulla necessità di attivare contestualmente una campagna valorizzante del settore e un progetto all'orientamento al lavoro delle nuove generazioni e sulla necessità di attivare iniziative in materia di orientamento, formazione e occupazione ritenute prioritarie negli ambiti di intervento della nuova programmazione FSE 2021-2027.

Nel confermare la validità e funzione della Scuola Edile Spezzina concordano di incontrarsi entro il prossimo mese di giugno per definire le iniziative atte a raggiungere gli obiettivi concordati

Articolo 4

Mensa

Articolo 11 MENSA DEL CCPL 20 giugno 2019 è sostituito dal presente articolo:

Le parti, con la presente normativa, intendono favorire il diffondersi della fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore dell'edilizia.

In considerazione di ciò, relativamente alla durata del cantiere (non inferiore a 150 giornate lavorative) i lavoratori edili impiegati nel succitato cantiere in numero non inferiore a 30 e su richiesta della maggioranza di essi, potranno usufruire di un servizio mensa, anche mediante il ricorso a servizi esterni o convenzioni con ristoratori.

Nel caso in cui l'impresa operi all'interno di stabilimenti nei quali sia già funzionante un servizio mensa, essa si adopererà nei confronti della committenza, affinché i lavoratori edili, laddove sussistano le condizioni, abbiano la possibilità di usufruire di detto servizio.

Nel caso in cui le imprese ritengano di assicurare un servizio mensa presso punti di ristoro convenzionati, verrà applicata la normativa del presente articolo.

Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura dell'80% a carico del datore di lavoro e del 20% a carico del lavoratore.

In ogni caso viene concordato tra le parti che il costo gravante sull'impresa non potrà superare per ogni pasto consumato:

☐ **Euro 11,00**

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa pari:

☐ **Euro 9,00 dal 1° giugno 2023;**

☐ **Euro 10,00 dal 1° dicembre 2023;**

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Per i giorni di prestazione inferiore a 8 ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

- a) Qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;
- b) Qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore;

Negli altri casi è dovuta in toto.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato nelle forme di cui sopra.

L'indennità sostitutiva di mensa è estesa anche al personale impiegatizio.

L'impresa in accordo con il personale impiegatizio potrà in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket-restaurant.

Al fine di agevolare i lavoratori, l'importo relativo all'indennità di mensa potrà essere sostituito, anche per periodi circoscritti, da ticket-restaurant.

Le parti si danno fin d'ora atto che in tal caso, il ticket restaurant è equiparato a tutti gli effetti all'erogazione in denaro dell'indennità sostitutiva di mensa.

Articolo 5 Trasporto

Articolo 13 TRASPORTO DEL CCPL 20 giugno 2019 è sostituito dal presente articolo:

In base a quanto previsto dall'articolo 21 del vigente CCNL, è dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

Le parti concordano che, a tal fine, la misura dell'indennità è fissata per ogni giornata di presenza in cantiere secondo le sottoindicate tempistiche e importi:

Euro 2,00 dal 1° giugno 2023.

Euro 3,00 dal 1° dicembre 2023.

La suddetta indennità non è dovuta:

- a) qualora l'impresa provveda essa stessa al trasporto dell'operaio con idonei mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall'abitazione;
- b) nel caso in cui l'operaio non intenda fruire dal servizio di trasporto gestito dall'impresa.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.

Sono assorbiti sino a tale concorrenza, eventuali trattamenti individuali o aziendali in atto per lo stesso titolo da parte delle singole imprese.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il rimborso spese di viaggio previsto in caso di trasferta, quando queste siano riconosciute dal domicilio del lavoratore.

Articolo 6 Elemento variabile della retribuzione

Articolo 14 E.V.R. DEL CCPL 20 giugno 2019 è sostituito dal presente articolo:

In applicazione e nel rispetto di quanto stabilito dagli art.li 12 e 38 del CCNL vigente, per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di La Spezia, viene fissato l'Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R. che sarà applicato a decorrere 01 giugno 2023 nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 01/07/2014.

L'E.V.R. sostituisce l'E.E.T. (Elemento economico della Retribuzione) cessato con decorrenza dal 01/01/2011 e conglobato nella indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.



Il premio (E.V.R.), per sua natura variabile ed avente la caratteristica dell'incertezza nell'erogazione e indeterminazione nella misura, sarà direttamente correlato, ai fini del suo riconoscimento, al raggiungimento degli indicatori, territoriali ed aziendali, oltre individuati.

A) fase territoriale

In sede territoriale, l'elemento variabile della retribuzione – EVR – sarà collegato all'andamento congiunturale del settore nel suo complesso a livello provinciale, come rilevato sulla base degli indicatori di produttività, qualità e competitività oltre specificati.

A tal fine, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 del CCNL 03 marzo 2022 e fermi gli indicatori definiti dalla contrattazione nazionale, le parti convengono di individuare quale quarto indicatore territoriale il numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile Spezzina.

Ai sensi delle disposizioni suindicate, nella determinazione dell'E.V.R. le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri territoriali e incidenze ponderali:

- 1) Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Spezzina 25%;
- 2) Monte salari denunciato in Cassa Edile Spezzina 25%;
- 3) Ore denunciate in Cassa Edile Spezzina 25%;
- 4) Numero imprese iscritte alla Cassa Edile Spezzina 25%;

La comparazione verrà fatta con l'ultimo triennio di riferimento che abbia disponibile tutti i dati relativi ai quattro indicatori.

In attuazione a quanto sopra il triennio di riferimento per l'anno 2023 sarà quello 2021-2020-2019 comparato con quello precedente 2020-2019-2018 e la verifica e il calcolo sono stati effettuati contestualmente alla firma del presente accordo i cui risultati sono allegati al presente C.C.P.L. (Allegato 1).

Le parti provvederanno ad informare le imprese, per il tramite della Cassa Edile Spezzina, dell'esito della verifica territoriale di cui sopra, onde consentire alle stesse di procedere, sulla base dei criteri e delle modalità indicate al successivo punto sub. B), al calcolo, in sede aziendale, dell'elemento variabile della retribuzione.

Per l'anno 2024 si terrà conto dello scorrimento del triennio di riferimento 2022-2021-2020 con il triennio 2021-2020-2019 e per definire i nuovi importi da erogare le parti stabiliscono d'incontrarsi entro il mese di novembre 2023.

b) fase aziendale

I due parametri per il calcolo dell'E.V.R. a livello aziendale sono:

- 1) Ore denunciate in Cassa Edile;
- 2) Volume d'affari I.V.A., così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali I.V.A. dell'impresa, presentate alla scadenza.

Anche la comparazione dei parametri verrà fatta su base triennale confrontando i soliti trienni stabiliti dal territoriale.

Qualora i due parametri aziendali risultino pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura intera. L'impresa con 1 parametro negativo erogherà il 65% (30%+50% del 70%) di quanto riportato nell'allegato 2. L'impresa non corrisponderà l'E.V.R. qualora le variazioni dei suddetti due parametri risultino entrambe negative.

L'azienda che non erogherà l'E.V.R. in misura piena renderà un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, all'Ance La Spezia e alla Cassa Edile Spezzina dandone comunicazione all'RSA o RSU, ove costituite.

Ance La Spezia informerà con sollecitudine le OO.SS. firmatarie del presente contratto e, se da queste richiesto entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ance La Spezia, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali I.V.A. dell'impresa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad Ance La Spezia, su richiesta delle stesse, la verifica sarà effettuata con un rappresentante dell'Associazione. Le parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.

L'omissione degli obblighi anzidetti di comunicazione, ovvero il rifiuto di attivare il confronto con le OO.SS. richiedenti comporterà l'obbligo di erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale.



Per il periodo precedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura piena.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre provincie, per i lavoratori occupati nella provincia di La Spezia, dovranno corrispondere l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Per gli operai l'erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, fino ad un massimo di 173, verrà corrisposta per 12 mensilità.

Per gli impiegati l'erogazione dell'E.V.R. verrà effettuata mensilmente per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Si precisa che ai nuovi assunti l'E.V.R. sarà erogato pro-quota e sarà calcolato dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come per i dipendenti il cui rapporto dovesse cessare, l'E.V.R. sarà erogato fino al momento dell'effettiva presenza. Per i lavoratori part-time l'E.V.R. sarà erogato sulla base delle ore effettive di lavoro (comprese le eventuali ore di lavoro supplementare).

L'E.V.R. in misura piena o ridotta non avrà nessuna incidenza sugli altri istituti retributivi previsti nel contratto; pertanto, ad esempio non inciderà sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento di malattia o infortunio, sulle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo o notturno, sugli accantonamenti per ferie o gratifica natalizia e sulla contribuzione da versare alla Cassa Edile.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R. come sopra determinato è coerente con quanto previsto della vigente legislazione e dalle istruzioni ministeriali applicative, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione agevolata (5%) in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente accordo consente di valutare l'andamento del settore e di correlare l'erogazione dell'E.V.R. ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico sia del territorio che a livello di singola impresa. Le imprese, pertanto, attueranno le agevolazioni fiscali nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzie delle Entrate.

Le parti sottoscrivono, considerata la specificità della Provincia di La Spezia, che prevede una pluralità di contrattazioni collettive e alla conseguente necessità di avere in materia di disposizioni di carattere economico una omogeneità di oneri economici a carico delle imprese e di trattamenti retributivi a favore dei lavoratori, convengono che la misura dell'EVR come determinata a livello provinciale debba essere applicata da tutte le imprese, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 "accordi locali", allegato 3, al verbale di accordo del 19.04.2010 per il rinnovo del CCNL imprese edili.

Le previsioni del presente accordo dispiegano efficacia anche nei confronti dei dipendenti Enti Bilaterali del settore edili della provincia di La Spezia, ai quali sono applicati il CCNL Ance-FLC e il CCPL stipulato da Ance La Spezia e F.L.C. della provincia di La Spezia.

Articolo 7

Indennità per lavori speciali e disagiati

L'articolo 30 del CCPL del 20 giugno 2019 viene integrato con la seguente indennità.

indennità lavori su fune

Viene stabilita una indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose e/o ai lavori su fune nella misura di **10 euro giornalieri a decorrere dal 1° giugno 2023**. Le parti concordano che per tali lavorazioni dovranno essere coinvolte tutte le figure professionali della filiera che possono andare dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dalla Direzione Lavori (D.L) che dovranno stabilire se l'attività può essere svolta mediante l'utilizzo del sistema di posizionamento mediante fune, in alternativa ai dispositivi di protezione collettiva. I lavori dovranno essere eseguiti da lavoratori formati ai sensi dell'art. 116 del TUS 81/2008 e in possesso di validi attestati specifici per l'accesso su fune.

In merito all'applicazione dell'indennità ai lavori su fune e ai rocciatori le Parti si danno atto che qualora in sede di rinnovo del CCNL per tali figure sia previsto un inquadramento differente e superiore rispetto all'attuale, si incontreranno nei tempi più rapidi possibili onde rideterminare l'indennità tenendo conto dell'aumento dei costi derivato dal rinnovo del CCNL.



Articolo 8

Disposizioni di rinvio

Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, dagli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni contenute nei precedenti contratti collettivi provinciali.

Articolo 9

Decorrenza e durata

Il presente contratto è valido per tutto il territorio della provincia della Spezia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve specifiche diverse decorrenze in esso espressamente indicate ed avrà validità fino alla vigenza contrattuale, ovvero fino ad altro termine eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Esso s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima della scadenza.

Articolo 10

Testo a stampa

Le parti concordano sulla necessità di predisporre il testo stampa del Contratto Collettivo Provinciale e a tal fine convengono di rincontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo per approvare la versione definitiva.

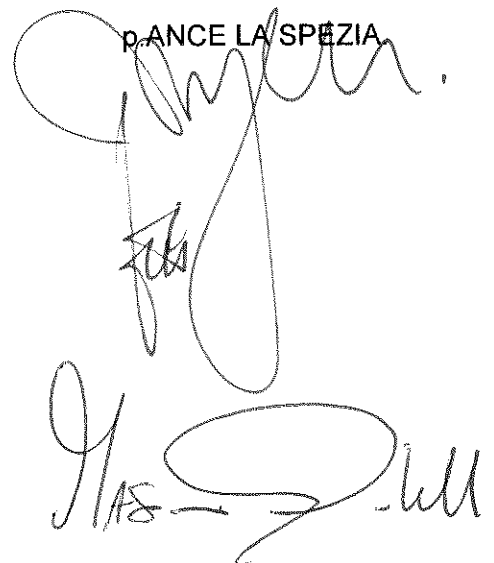
Letto, confermato e sottoscritto.

p. F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

p. F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

p. Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

p. ANCE LA SPEZIA



PROSPETTO ALLEGATO 1

ANDAMENTO TRIENNALE INDICATORI PER ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE - PROVINCIA DI LA SPEZIA					
ANNO CE DI RIFERIMENTO	OPERAI ISCRITTI ALLA C.E.S.	MONTE SALARI DENUNCIATO C.E.S.	MONTE ORE DENUNCIATE C.E.S.	NUMERO IMPRESE ISCRITTE C.E.S.	
10/17-09/18	2.792	24.627.430	2.296.932	667	
10/18-09/19	2.886	26.027.705	2.426.728	651	
10/19-09/20	2.791	23.272.825	2.156.181	609	
TOTALE TRIENNIO	8.469	73.927.960	6.879.841	1.927	
MEDIA TRIENNIO	2.823	24.642.653	2.293.280	642	
ANNO CE DI RIFERIMENTO	OPERAI ISCRITTI ALLA C.E.S.	MONTE SALARI DENUNCIATO C.E.S.	MONTE ORE DENUNCIATE C.E.S.	NUMERO IMPRESE ISCRITTE C.E.S.	
10/18-09/20	2.886	26.027.705	2.426.728	651	
10/19-09/20	2.791	23.272.825	2.156.181	609	
10/20-09/21	3.481	30.663.782	2.829.484	679	
TOTALE TRIENNIO	9.158	79.964.312	7.412.393	1.939	
MEDIA TRIENNIO	3.053	26.654.771	2.470.798	646	
VARIAZIONE %	8,15%	8,16%	7,74%	0,62%	
INCIDENZA PERC.	25%	25%	25%	25%	

PROSPETTO ALLEGATO 2

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
VALORI MENSILI EROGABILI DAL 01/05/2023

LIVELLO	MINIMI P.B. 01.07.2014	% E.V.R.	VALORE E.V.R.	E.V.R. AL 65%
VII	1630,71	4%	65,23	42,40
VI	1467,63	4%	58,71	38,16
V	1223,02	4%	48,92	31,80
IV	1141,51	4%	45,66	29,68
III	1059,96	4%	42,40	27,56
II	953,97	4%	38,16	24,80
I	815,36	4%	32,61	21,20

IMPORTI ORARI PER OPERAI		
LIVELLO	VALORE E.V.R.	E.V.R. al 65%
IV	0,26	0,17
III	0,25	0,16
II	0,22	0,14
I	0,19	0,12

N.B. IL 65% E' DATO DALLA SOMMA DEL 30% + LA META' DELLA DIFFERENZA TRA IL 30% E IL 100% (DOVE 100% E' LA SOMMA DEI 4 PARAMETRI TUTTI POSITIVI).

ful

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *PB*

Allegato 3

Spett.le
Ance La Spezia
Via Don Minzoni, 2
19121 La Spezia

Spett.le
Cassa Edile Spezzina
Via P.E. Taviani, 52
19125 La Spezia

Spett.le
RSU/RSA

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – Autodichiarazione di non raggiungimento di uno od entrambi i parametri aziendali.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dall'art. 14 del Contratto Collettivo Provinciale del 02/05/2023, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'E.V.R. dell'anno 2023 (triennio 2021-2020-2019 rapportato al triennio 2020-2019-2018).

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari I.V.A., come rilevabile dalle dichiarazioni annuali I.V.A.;

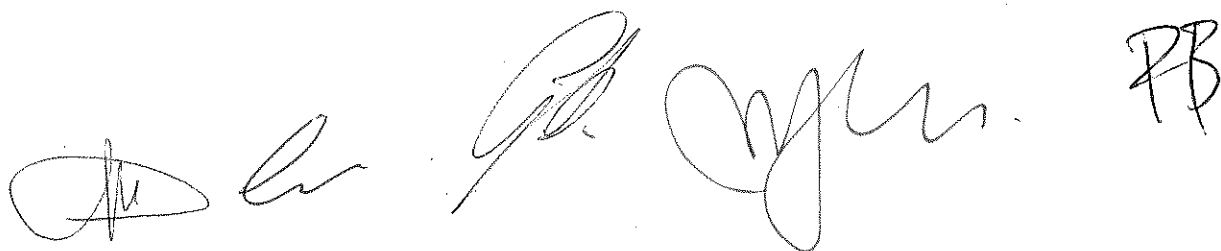
e di conseguenza, dichiara che nell'anno 2023

- Non sarà tenuta alla corresponsione dell'EVR (entrambi i parametri negativi)
- Procederà all'EVR in misura ridotta 65% dell'EVR definito a livello territoriale – 30% dell'EVR definito a livello territoriale, oltre al 50% dell'eccedenza (un parametro negativo).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dall'art. 14 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 02 maggio 2023, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.
Distinti saluti.

Data.....

Timbro e Firma

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there are three distinct signatures. To the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'F. B.' or similar, followed by the initials 'PB' written in a bold, blocky font.